# Controdeduzioni agli esiti negativi delle verifiche in itinere

In caso di esito negativo di una verifica in itinere, effettuata in presenza e/o da remoto, il Soggetto Attuatore/titolare del Piano può presentare entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione delle risultanze della verifica, eventuali controdeduzioni secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa e nella disciplina applicabile al Piano.

Le controdeduzioni consentono al soggetto interessato di fornire chiarimenti, rappresentare fatti, circostanze ed eventuali elementi documentali riferiti alle specifiche criticità rilevate in sede di verifica.

L'esame delle controdeduzioni è effettuato sulla base degli elementi forniti e della documentazione prodotta, in relazione alle risultanze della verifica.

**FAQ:**

**Entro quale termine devono essere presentate le controdeduzioni?**

Le controdeduzioni devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione delle risultanze della verifica.

Le modalità di presentazione sono quelle indicate nella comunicazione ricevuta e nella disciplina applicabile al Piano.

**Cosa devono contenere le controdeduzioni?**

Le controdeduzioni devono indicare in modo chiaro e puntuale:

- la specifica risultanza della verifica cui si riferiscono;
- i fatti e le circostanze posti a fondamento della posizione rappresentata;
- gli eventuali elementi documentali prodotti a supporto;
- il collegamento tra tali elementi e la criticità rilevata;
- le ragioni per le quali gli elementi prodotti sono ritenuti idonei a modificare l'esito della verifica.

**È necessario allegare documentazione?**

Quando i fatti o le circostanze rappresentati richiedono una dimostrazione oggettiva, le controdeduzioni devono essere supportate da documentazione idonea e verificabile.

La sola dichiarazione del Soggetto Attuatore/titolare del Piano, quando siano necessari elementi oggettivi a dimostrazione di quanto rappresentato, non è di per sé sufficiente a modificare l'esito della verifica.

**Quali elementi possono essere presi in considerazione?**

Le controdeduzioni sono valutate sulla base di elementi oggettivi, documentati e verificabili, direttamente collegati alla specifica criticità rilevata.

Possono assumere rilievo, in particolare, circostanze impreviste, imprevedibili e sopravvenute concretamente idonee a dimostrare che il fatto contestato sia riconducibile a cause oggettive che abbiano impedito, per causa non imputabile, il regolare svolgimento dell'attività o l'adempimento previsto, secondo quanto applicabile alla specifica fattispecie.

**Quali possono essere, ad esempio, circostanze rilevanti?**

A titolo esemplificativo, possono essere valutati:

- eventi calamitosi o situazioni di emergenza che abbiano concretamente impedito lo svolgimento dell'attività;
- eventi eccezionali comprovati da documentazione proveniente da autorità pubbliche, strutture sanitarie, soggetti istituzionali o altre fonti oggettivamente verificabili.

La sola sussistenza dell'evento non è sufficiente a determinare il superamento dell'esito negativo.

È necessario che la circostanza rappresentata sia adeguatamente documentata, riferibile temporalmente alla situazione oggetto della verifica e abbia avuto un'incidenza diretta sulla criticità rilevata e abbia concretamente impedito lo svolgimento dell'attività o l'adempimento oggetto di contestazione.

Deve inoltre risultare un collegamento diretto tra la circostanza documentata e la specifica irregolarità o criticità contestata.

**Quali circostanze, di norma, non sono sufficienti a modificare l'esito?**

In assenza di ulteriori elementi oggettivi e documentati, non sono di norma sufficienti:

- le ordinarie difficoltà organizzative;
- l'assenza o indisponibilità del personale;
- gli errori o le disfunzioni organizzative interne;
- le difficoltà gestionali o operative;

- altre circostanze non adeguatamente documentate o prive di diretta incidenza sull'adempimento oggetto di verifica.

**È possibile presentare documentazione acquisita dopo la verifica?**

Sì, nei limiti di seguito indicati.

La documentazione fornita successivamente alla verifica può essere presa in considerazione in relazione alla natura dei fatti che intende dimostrare e agli obblighi previsti dalla disciplina applicabile.

Non può essere presa in considerazione la documentazione attestante un adempimento o una regolarizzazione intervenuti successivamente alla verifica.

La successiva regolarizzazione di un adempimento, invece, non determina di per sé il superamento della criticità originariamente rilevata.

**Possono essere richiesti ulteriori elementi?**

Qualora gli elementi prodotti non consentano di definire compiutamente la valutazione, possono essere acquisiti ulteriori elementi strettamente necessari all'accertamento dei fatti oggetto di contestazione.

Gli eventuali approfondimenti riguardano esclusivamente gli aspetti pertinenti alle specifiche criticità oggetto delle controdeduzioni.

**Quali possono essere gli esiti dell'esame delle controdeduzioni?**

All'esito dell'esame delle controdeduzioni può essere disposto:

- il superamento della risultanza contestata, quando gli elementi prodotti risultano idonei a superare la criticità rilevata;
- la modifica della risultanza o dell'esito, quando gli elementi prodotti consentono di superare soltanto alcune delle criticità contestate o incidono parzialmente sulle risultanze della verifica;
- la conferma della risultanza e dell'esito negativo, quando gli elementi prodotti non risultano idonei a modificare le risultanze della verifica.

L'esito dell'esame viene comunicato al Soggetto Attuatore/titolare del Piano con le relative motivazioni.

**Quando l'esito negativo diventa definitivo?**

L’esito negativo assume carattere definitivo:

- quando decorre il termine previsto per la presentazione delle controdeduzioni senza che le stesse siano state presentate;
- in caso di presentazione delle controdeduzioni, a seguito della valutazione delle stesse e dell’approvazione dell’esito del riesame da parte del Consiglio di Amministrazione, qualora sia confermato l’esito negativo.

Per i Piani soggetti al sistema di rating, l’esito negativo rileva ai fini dell’applicazione delle relative misure quando è divenuto definitivo, secondo quanto previsto dalla specifica disciplina applicabile.